



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2620/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), pendente

TRA

elett.te dom.ti in CORSO UMBERTO I N. 191 NAPOLI, presso lo studnoio dell'Avv. URSINI GIUSEPPE, che, unitamenta all'avv. Domenico TERRACINO li rapp.no e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

OPPONENTE

E

in persona dei legali rappresentanti, Commissari Straordinari, Sig. e , rapp. e dif., in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in sostituzione, dall'avv. ;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 6/06/2016 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla convenuta per il pagamento delle rate scadute e dei relativi interessi moratori aventi ad oggetto un contratto di finanziamento Fondiario, stipulato in 20.11.2007 presso il Notaio , rep. , racc. , per l'importo di € 90.000,00. In sintesi gli opposenti contestavano la "vessatorietà" della clausola del contratto di mutuo con la quale i debitori dichiaravano di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del



contratto di mutuo, il foglio informativo relativo all'operazione di finanziamento asserendo che, al contrario, le parti avevano preso visione delle condizioni contrattuali unicamente dopo la trascrizione del contratto; inoltre, hanno contestato la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori individuando in quello del 17,98% il tasso annuo effettivamente praticato dall'istituto di credito e il conseguente superamento del tasso soglia dell'usura; infine hanno contestato il criterio di determinazione del calcolo degli interessi effettuato dall'istituto di credito a seguito della risoluzione anticipata del contratto di mutuo ritenendo integrato un fenomeno anatocistico.

Si costituiva la contestando la ricostruzione dei fatti offerta dagli opposenti, ribadendo la correttezza dell'operato dell'Istituto di credito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

1. nel merito

L'opposizione appare fondata in relazione esclusivamente alla nullità della clausola determinativa degli interessi – *sub specie* di quelli moratori – ex art. 1815 c. 2 c.c.

Quanto, infatti, alla prima censura sollevata dagli opposenti, a prescindere dalla concreta rilevanza nel caso di specie, appare sufficiente richiamare il contenuto del contratto di mutuo dal quale risulta come le parti debentrici abbiano dichiarato al notaio rogante che l'istituto di credito aveva assolto gli obblighi di comunicazione e informazione relativi alle condizioni contrattuali (cfr. art. 2 del contratto allegato alla produzione di parte opponente) e, pertanto, tale circostanza appare sufficientemente provata risultando da una dichiarazione *latu sensu* confessoria resa dai debitori al notaio.

Quanto invece alla asserita natura anatocistica degli interessi determinati nel piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo può ugualmente ritenersi sufficiente il richiamo alle osservazioni – assolutamente condivisibili – proposte dal CTU nella sua relazione (cfr. nota n. 7 a p. 14). Il **piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo, infatti**, perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti. Una delle fonti di confusione è data proprio dal modello matematico-finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale. Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. In altri termini, tra



un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo.

Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa.

Al contrario, una più attenta analisi meritano le contestazioni relative alla natura usuraria della pattuizione relativa agli interessi e alla conseguente nullità della relativa clausola. Appare indubbiamente scorretta la prospettazione di parte opponente secondo cui il tasso di mora pattuito tra le parti corrisponderebbe al 17,5% perché quello indicato nel contratto di mutuo andrebbe aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Come, infatti, ancora una volta giustamente osservato dal Consulente di Ufficio, se si somma il tasso corrispettivo al tasso di mora si incorre in un errore, computando due volte il tasso corrispettivo. L'operazione risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico. La circostanza che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, può avere ingenerato la confusione. Non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora; i due tassi si succedono, non si sommano: a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di mora. Nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora i quali si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. La somma dei due tassi risulta, come detto, scorretta: il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi. Di tal che l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo "sostitutivo" del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati.

Ancora, possono condividersi le conclusioni del Consulente nominato dal Giudice in relazione alla determinazione del TAEG effettivo del finanziamento e ai tassi soglia del periodo interessato. Così risulta che il contratto prevedeva un piano di ammortamento della durata di 300 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il **tasso d'interesse iniziale**, rilevato al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al **7,540%**. Sono state considerate le spese iniziali relative all'assicurazione incendi per € 280,89, le spese d'istruttoria pari a € 300,00, le spese Pronto Cassa pari a € 108,00 e spese per recuperi vari pari a € 150,00 e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime



ammontano a un totale di euro 838,89, mentre le seconde incidono su ogni rata per € 4,00. Tali valori sono stati, in seguito, sottoposti a elaborazione per l'accertamento del TAEG eseguendo i calcoli sui valori potenziali contrattuali e applicando l'algoritmo di calcolo elaborato dalla Banca D'Italia così pervenendo **ad un risultato pari al 7,99%. Il TAEG così determinato è inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2007 - 31/12/2007 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO.**

Tuttavia, dal contratto di finanziamento si rileva che in caso di mancato e/o ritardato pagamento di ogni singola rata alle scadenze convenute, la parte finanziata dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati a un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso d'interesse contrattuale del finanziamento. Ribadendo che, in questo caso, il tasso di mora si sostituisce e non si somma a quello corrispettivo, risulta che tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 20/11/2007, è pari a 9,54% e, quindi, risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.

Secondo la norma di interpretazione autentica del dl. 394/00 - "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". A parte che non pare poter essere accolta l'interpretazione secondo cui la norma sopra richiamata preveda un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito, tuttavia, nel caso di specie, la condizione alla quale era subordinata l'operatività del tasso usurario, ovvero il mancato pagamento delle rate di ammortamento del prestito e al decadenza dal beneficio del termine, si è concretamente verificata e, infatti, con l'atto di precetto opposto l'Istituto di Credito ha richiesto agli oppositori il pagamento di quegli interessi moratori.

Quanto, invece, alla validità ed efficacia della c.d. clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo, secondo cui, in ogni caso il tasso di interesse deve intendersi pattuito nei limiti fissati dalla legge sull'usura, va detto che la giurisprudenza di merito, non è, sul punto, affatto univoca, e mancano pronunce dei giudici di legittimità. In realtà la tematica della validità delle clausole di salvaguardia è poco trattata in giurisprudenza, nonostante la loro frequenza nella prassi bancaria, e in dottrina. E, fra l'altro, i pochi casi di provvedimenti giudiziari che se ne occupano, omettono di motivare le decisioni o forniscono motivazioni alquanto semplici. Ad avviso di chi scrive, per valutare in modo appropriato la validità delle clausole di salvaguardia, bisogna distinguere fra il caso dell'usura originaria e quello dell'usura sopravvenuta intendendo per usura "originaria" un tasso effettivo globale che, già al momento della conclusione del contratto, supera il tasso-soglia usura e, per usura "sopravvenuta" un tasso effettivo globale che, al momento della



conclusione del contratto, non supera il tasso-soglia usura; tuttavia, per effetto di vicende sopravvenute, a un certo punto del rapporto finisce con il superare il tasso-soglia usura vigente in un dato successivo trimestre.

Nel caso di usura originaria, è dubbio che la clausole di salvaguardia possa reputarsi valida. In una ipotesi del genere, infatti, pare difficile sostenere che la clausola di salvaguardia sia valida perché è lo stesso art. 1815, comma 2, c.c. a determinare quali siano le conseguenze del superamento del tasso-soglia usura: l'azzeramento degli interessi. Si tratta di una disposizione di rango imperativo, in quanto determina gli effetti civilistici di una norma (l'art. 644 c.p.) che configura come reato l'usura. Trattandosi di una disposizione penale, essa è per definizione di rango pubblicistico, in quanto non tutela solo gli interessi delle parti, ma anche interessi pubblici: si tratta di evitare che la presenza del fenomeno dell'usura distrugga l'economia reale. Stante la natura imperativa della norma, non è consentito derogare a essa. Deve quindi ritenersi nulla la clausola del contratto di mutuo che stabilisca apertamente di derogare all'art. 1815, comma 2, c.c. ma anche la clausola di salvaguardia che, in presenza di contestuale superamento nel contratto del TSU, non fa altro che determinare in modo diverso dalla legge gli effetti del superamento del tasso-soglia usura prevedendo, in sostanza la sostituzione del tasso di interessi usurario con quello coincidente al tasso soglia.

Nel caso di usura sopravvenuta, è possibile argomentare in senso diverso. Nel corso del tempo, infatti, possono verificarsi eventi che determinano uno sfioramento del tasso-soglia usura. I contratti di credito hanno lunghezze variabili nel tempo, e possono avere anche durate di decenni. Nel caso di contratti di mutuo fondiario, ad esempio, sono comuni durate di 20-30 anni. Maggiore è la durata del contratto, maggiori sono le probabilità che si verifichino eventi che portano a un superamento del tassosoglia usura. Quindi, salvo non accedere alla tesi secondo cui, valorizzando la porta letterale della norma di interpretazione autentica sopra richiamata che, a differenza dell'art. 644 c.p. fa riferimento, per qualificare la natura usuraria dell'interesse, soltanto al momento della pattuizione e non anche a quello della dazione, per determinare la eventuale illiceità del tasso di interesse praticato dal creditore debba farsi riferimento **esclusivamente** al momento della pattuizione e non anche a quello del pagamento e, quindi, ammettendo che il tasso di interesse possa diventare usurario anche se, al momento della convenzione quello pattuito era inferiore al tasso soglia, la clausola di salvaguardia può considerarsi valida in quanto mira a evitare per l'istituto di credito il rischio del futuro abbassamento dei tassi d'interesse. In questo caso, l'usura non vi era al momento della conclusione del contratto, ma si è verifica successivamente.

Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dal CTU nominato dal Giudice nella propria relazione, mentre il tasso degli interessi corrispettivi era inferiore a quello previsto dalle rilevazioni trimestrali, il tasso moratorio indicato nel contratto di mutuo, già al momento della pattuizione era superiore al tasso soglia e, dunque, doveva ritenersi usurario.

La questione della applicabilità della disciplina sanzionatoria degli interessi usurari anche agli interessi moratori è stata grandemente discussa in dottrina, specie nel periodo immediatamente successivo alla entrata



in vigore della L. n. 108 del 1996 e della contestuale novellazione dell'artt. 1815 c.c. e 644 c.p.

Si sono, in particolare, confrontate due tesi interpretative.

Secondo un primo orientamento, gli interessi cui fa riferimento l'art. 1815 c.c. ed in relazione ai quali potrebbe predicarsi la usurarietà per il superamento dei valori soglia stabiliti dai decreti attuativi della L. n. 108 del 1996 sarebbero esclusivamente gli interessi corrispettivi (l'impostazione è fatta propria da una parte consistente della dottrina e recentemente richiamata da una serie di decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario ed in particolare ABF Collegio di Napoli decisione del 5 dicembre 2013, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, ABF Collegio di Coordinamento decisione del 19 marzo 2014, tutte in www.arbitrobancariofinanziario.it).

Sotto il profilo letterale, tale tesi valorizza il dettato del disposto dell'art. 644 c.p., dal quale si evincerebbe che elemento essenziale degli interessi usurari sarebbe la natura corrispettiva rispetto alle prestazioni necuniarie (v. art. 644 comma 1 c.p. "in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità").

Sotto il profilo strutturale - osservano poi i fautori di tale impostazione -, mentre gli interessi corrispettivi, nell'economia del mutuo oneroso costituiscono un'obbligazione tipica e necessaria a carico del mutuatario, la corresponsione di interessi moratori risulta essere solo eventuale e connessa alla patologia nell'esecuzione del contratto (inadempimento o ritardo nell'adempiamento).

Diversa e incompatibile sarebbe, infine, la funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, essendo, i primi, uno strumento di tutela contro l'inadempimento del debitore, mentre quelli corrispettivi si porrebbero in rapporto sinallagmatico rispetto alla disponibilità del danaro mutuato.

Sotto il profilo degli effetti, perciò, l'estensione del divieto di pattuizione usuraria agli interessi di mora depriverebbe ingiustificatamente il creditore di un mezzo di tutela avverso il contegno inadempiente del mutuatario.

Peraltro - si osserva da ultimo - quest'ultimo non sarebbe sfornito di protezione contro la previsione negoziale di interessi moratori eccessivamente onerosi, proprio in virtù della assimilabilità di questi ultimi alla clausola penale, in quanto il giudice potrebbe, allora, anche d'ufficio, avvalersi del potere di riduzione degli stessi ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.

La tesi ritiene di poter rinvenire un appiglio specifico e testuale a sostegno della esclusione dal TAEG ai fini della L. n. 108 del 1996 nella disciplina di cui all'art. 19 2 paragrafo della direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008 in tema di credito al consumo che stabilisce i criteri per determinare il TAEG chiarendo appunto che Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore



all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi"; da tale norma si dovrebbe dedurre l'esclusione dalla nozione unitaria di Tasso annuo effettivo globale degli interessi moratori da intendersi assimilati alle penali contrattuali.

In base ad un secondo orientamento, invece, al divieto di pattuizione usuraria sarebbero da ricondursi pure gli interessi di mora.

Tale impostazione si richiama, sotto il profilo letterale, al disposto dell'art. 644 c.p. che, nel definire la condotta del reato di usura, assimila sotto la medesima valutazione di illiceità non solo il comportamento di chi si fa promettere - in corrispettivo, in specie, di una somma di danaro o altra utilità - "interessi", da un lato, ed "altri vantaggi", dall'altro, i quali siano - gli uni o gli altri - usurari. Orbene, nella nozione di "vantaggio" per il creditore andrebbero annoverati anche gli interessi moratori convenzionali ultralegali, i quali infatti agevolano, certamente, quest'ultimo, predeterminando in modo forfettario il danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Pertanto, la promessa o la dazione di interessi usurari determinerebbe una nullità virtuale per violazione di norma imperativa penale che non potrebbe non inglobare anche le fattispecie afferenti ad interessi moratori.

Sotto il profilo strutturale, poi, gli interessi moratori partecipano delle medesime caratteristiche degli interessi corrispettivi, avendo essi natura accessoria rispetto alla obbligazione principale del mutuatario (restituzione della somma capitale data a mutuo), periodici nella maturazione e nella determinazione, e sono determinati in una somma di denaro omogenea dunque rispetto all'obbligazione principale del mutuatario.

Inoltre, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di merito immediatamente successiva alla novella di cui alla L. n. 108 del 1996, il legislatore ha previsto di ricomprendere, nella base di calcolo del tasso di interessi usurari, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" collegate alla erogazione del credito, utilizzando quindi una definizione onnicomprensiva di ogni utilità richiesta al debitore.

D'altra parte, la ricomprensione degli interessi usurari nell'ambito del divieto di cui al combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che determina una nullità virtuale e parziale del contratto di mutuo, è conforme alla ratio preventiva e repressiva propria di tali norme: in effetti, anche la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore costituisce uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di sfruttamento della difficoltà economica del debitore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile tale seconda impostazione, quantomeno per le fattispecie contrattuali sorte successivamente alla entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 108 del 1996. Nella sentenza Sez. 1, n. 5286 del 22/04/2000 ha, infatti, chiarito che non v'è ragione per escludere l'applicabilità del divieto introdotto dalla nuova legge anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione "di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia": va rilevato, infatti, - osserva il Supremo Collegio "la L. n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione



dell'art. 1,3[^] comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224,1[^] comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura". Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge". L'orientamento in parola è stato, peraltro, condiviso, non solo dalla giurisprudenza di merito, ma anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 14899 del 17/11/2000; Sez. 3, n. 8442 del 13/06/2002; Sez. 3, n. 10032 del 25/05/2004; nello stesso senso poi anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11632 del 13/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013).

Seguendo perciò l'impostazione fatta propria dallo stesso legislatore sembrerebbe esplicitamente accolto anche dalla normazione secondaria la ricomprensione degli interessi moratori nella disciplina sull'usura (che non manca di rilevare accanto agli interessi corrispettivi, sia pure autonomamente, anche la misura degli interessi moratori, nei più recenti decreti ministeriali periodici di rilevazione del tasso soglia: v. meglio infra).

Ritiene questo Tribunale di dover accedere alla impostazione maggioritaria per la quale anche gli interessi usurari sono assoggettati alla disciplina degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. (come peraltro già si è chiarito nella Sentenza Tribunale Reggio Emilia, Est. Ramponi, 16 dicembre 2011, N. 2059).

In primo luogo, benché sia indubbia l'esigenza di una nozione comune per l'intero ordinamento di interessi usurari (dovendo coordinarsi la disciplina civilistica con quella penalistica) va osservato che la interpretazione meramente letterale tanto delle norme di cui all'art. 1 e 2 L. n. 108 del 1996 quanto dell'art. 644 c.p. non consente di pervenire ad una soluzione sicura e accettabile in ordine alla inclusione o meno nell'ambito della disciplina sanzionatoria dell'usura degli interessi moratori.

Per un verso la disciplina civile (1815 c.c.) e penale (644 c.p.) così come la definizione generale di interesse moratorio (art. 1 e 2 L. n. 108 del 1996) fanno uso del termine interesse senza particolari declinazioni e attributi: il che rende plausibile una interpretazione massimamente espansiva della portata delle relative norme con riferimento a qualsiasi specie di "interessi" convenzionalmente pattuiti. Per altro verso occorre ricordare come l'art. 644 c.p. è stato in via autentica interpretato dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394: l'art. 1 di tale provvedimento legislativo ha chiarito come si dovessero intendere "... usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo"; la portata del disposto "a qualunque titolo" benché possa intendersi come un riferimento al titolo negoziale in forza del quale gli interessi vengano apposti a carico del mutuatario, ben potrebbe anche valorizzarsi nel senso di rafforzare la ratio di onnicomprensività già



emergente dalla originaria letterale formulazione dell'art. 644 c.p., così da rendere indifferente, ai fini dell'applicazione del divieto penale (e della conseguente nullità civilistica) il titolo (corrispettivo o moratorio) in ragione del quale gli interessi vengano convenzionalmente previsti o pretesi, o dati. Infine non è da considerarsi decisivo il riferimento alla corrispettività degli interessi o altri vantaggi inserito nella previsione dell'art. 644 c.p. Una interpretazione dell'inciso "in corrispettivo" di tipo sistematico lo fa riconnettere alla pattuizione o convenzione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi; il che a ben vedere non esclude di considerare come la corrispettività possa non essere bensì intesa come attributo degli interessi afferente alla funzione degli stessi; l'inciso ha come punto di riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica del "farsi dare o promettere", sicché la corrispettività degli interessi va valutata al livello della funzione della pattuizione degli stessi: ne consegue che anche la convenzionale pattuizione di interessi moratori (o di clausola penale), pur avendo questi la intrinseca finalità di forfettaria e anticipata liquidazione del danno, possa assumere, nell'ottica del creditore, ed in quanto estrinsecamente correlati alla pattuizione degli interessi, una finalità di corrispettivo della concessione del credito; ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i possibili danni da inadempimento o ritardo nell'adempimento della obbligazione restitutoria del debitore; e ben può essere che tale previsione negoziale assuma, nell'economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-inadempimento esplicitato dallo specifico contraente-debitore o dalla categoria cui questi appartiene. In verità è proprio una ermeneutica attenta alla ratio protettiva del mutuatario che preclude una soluzione restrittiva della portata della disposizione di cui all'art. 644 c.p. con riguardo agli interessi moratori (o alle clausole penali ad essi assimilabili). Secondo l'opinione prevalente anche in dottrina proprio in quanto viene sanzionata la mera previsione contrattuale dell'interesse a prescindere dalla eventuale e futura riscossione dello stesso (pasta il farsi promettere interessi usurari), si evidenzia, infatti, come il legislatore abbia inteso proteggere non solo l'interesse patrimoniale del debitore a non effettuare esborsi eccessivi in corrispettivo del finanziamento; ma anche, in primo luogo e soprattutto, tutelare la autonomia negoziale del debitore che verrebbe conculcata dalla imposizione di un tasso di interesse eccessivo. Il reato dunque offende tale duplicità di beni giuridici: il patrimonio privato, da un lato, e la autonomia e libertà del debitore dall'altro: se ciò è vero, si appalesa come un tale duplice profilo di offensività caratterizzi anche la previsione di interessi moratori eccessivi; il debitore - sia pur per il caso di inadempimento - viene invero, attraverso la clausola in parola - viene gravato da un assoggettamento eccessivo al potere moralmente impositivo del creditore, in modo del tutto analogo (e forse ancor più significativo) che nell'ipotesi degli interessi corrispettivi eccedenti la soglia (rispetto ai quali è probabilmente prevalente il profilo offensivo di tipo patrimonialistico).



D'altro canto, pur essendosi mutata nelle forme di un reato (anche) formale e destinato a colpire aspetti deteriori del mercato del credito lecito, non può dimenticarsi come l'origine criminologica della disciplina sanzionatoria dell'usura si caratterizzasse per fenomeni di pattuizioni, in contesti originariamente illeciti, in cui ad una incapacità ad adempiere all'obbligo originario, seguiva l'imposizione via via crescente di interessi in misura smisurata. Dunque era indubbio il disvalore dell'interesse usurario pattuito per l'inadempimento, nelle ipotesi di prestito ad usura in contesto illecito di base. Non potendosi negare che quel tipo di turpi finanziamenti costituisca, ancor oggi, il nucleo centrale della portata repressiva dell'art. 644 c.p., non si vede come la norma non potrebbe intendersi estesa anche agli interessi di mora, senza segnare una perdita di efficacia preventiva contraria alle esplicite finalità che ispirarono la riforma.

Inoltre, una diversa soluzione condurrebbe a risultati applicativi irragionevoli: infatti visto che l'art. 1224 c.c. stabilisce che ove pattuiti interessi convenzionali corrispettivi in caso di inadempimento l'interesse moratorio sarebbe dovuto nella stessa misura. Cosicché ad accedere alla tesi qui criticata, in assenza di convenzione specifica relativa agli interessi di mora, la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi originariamente usurari dovrebbe ammettersi come preclusa al creditore la percezione di interessi moratori in qualsivoglia misura, in conseguenza dell'inadempimento; mentre una previsione di un interesse moratorio diverso da quello corrispettivo (e magari anche di molto superiore a quello soglia) diverrebbe lecito, anche a fronte di interessi corrispettivi usurari, aprendosi esclusivamente la via, per il debitore, ad una tutela attraverso la riconduzione ad equità del relativo importo, in virtù del potere giudiziale di cui all'art. 1384 c.c..

A ben vedere poi che anche l'interesse moratorio, pur se correlato ad un fatto illecito del debitore, l'inadempimento, non sia estraneo, alla stregua dell'ordinamento (civile) ad istanze di limitazione della misura dell'importo che (sia pure a titolo risarcitorio ex negotio) il creditore pecuniario possa pretendere, traspare anche dalla soluzione proposta appunto dalla avversa impostazione: la quale richiama proprio il potere giudiziale di riduzione delle penali eccessive ex art. 1384 c.c.

Peraltro una portata applicativa di tale norma non sarebbe esclusa anche accogliendo invece la tesi del rilievo usurario degli interessi moratori: nulla sarebbe la clausola che li preveda in misura superiore alla soglia di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996 e dei decreti ministeriali ratione temporis attuativi della norma primaria; riducibile ove comunque risultasse eccessivo, valutati tutti gli elementi rilevanti, sarebbe invece l'interesse moratorio inferiore alla soglia, in ragione dell'art. 1384 c.c., anche attraverso una valutazione officiosa del giudicante.

Non è infine condivisibile, per quanto suggestiva, la interpretazione che deduce l'esclusione dal TAEG ai fini della L. n. 108 del 1996 degli interessi moratori dalla esclusione delle penali contrattuali dal calcolo del TAEG alla stregua della disciplina consumeristica di cui alla direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008.



La norma in questione definisce il TAEG ai fini limitati della applicazione della disciplina introdotta dalla direttiva in questione finalizzata ad assicurare una trasparente scelta del consumatore € per che acceda al mercato del credito, imponendo una serie di obblighi agli offerenti servizi finanziari afferenti al credito al consumo: posto che, a tali fini, la indicazione del TAEG deve consentire al consumatore una oculata valutazione delle prospettazioni dell'intermediario o dell'impresa bancaria, è ragionevole che esso non consideri se non i costi e gli oneri globali connessi al credito esclusivamente nella fisiologia del rapporto negoziale. Del tutto estranei e divergenti sono le finalità della L. n. 108 del 1996 (meglio sopra ricostruite), sicché deve escludersi che la (ristretta) nozione di TAEG di cui alla disciplina consumeristica di fonte € pea concernente l'uniforme regolamentazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario condizioni la ricostruzione delle nozioni di tasso effettivo globale medio (ai fini delle rilevazioni imposte dal Ministero dell'Economia dall'art. 2 L. n. 108 del 1996) o di tasso effettivo globale (ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia di cui all'artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.).

In definitiva, deve ritenersi che anche gli interessi moratori siano assoggettati al divieto di superamento della soglia usuraria al momento della loro pattuizione o stipulazione.

Anche le conseguenze che derivano dal superamento del tasso-soglia usura sono molto controverse sia in dottrina che in giurisprudenza. L'art. 1815, comma 2, c.c. prevede testualmente che, "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Le applicazioni giurisprudenziali sul tema mostrano soluzioni alquanto variegate.

Infatti è controverso in dottrina e giurisprudenza se l'eventuale nullità della clausola relativa agli interessi moratori (per violazione della norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p. e 2 L. n. 108 del 1990) debba estendersi anche alla clausola prevedente interessi corrispettivi, comportando la trasformazione (ex lege) del mutuo (originariamente) feneratizio in mutuo gratuito.

Secondo lo scrivente appare preferibile la tesi secondo cui la nullità debba essere estesa anche agli interessi corrispettivi, poiché "la formula della legge 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi 'componenti' e quindi anche il tasso corrispettivo" (v. in tal senso Tribunale di Padova ordinanza 8-13 maggio 2014).

In definitiva, quindi, va dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo stipulato tra le parti che stabilisce la misura degli interessi e, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1815 c. 2 c.c. il debito nei confronti dell'istituto di credito deve essere rideterminato – sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione del CTU alla quale occorre fare



rinvio– tenendo conto dell'importo iniziale erogato a favore di e delle somme da questi pagate come rate di restituzione del finanziamento e quindi in complessivi euro 64.637,53

2. Sulle spese di lite.

Le spese di lite, atteso che le domande di parte attrice hanno trovato accoglimento solo in parte, possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2620 /2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, L' COMMA C.P.C.) pendente tra

., ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara la nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo Fondiario, stipulato in 20.11.2007 presso il Notaio , rep. , racc..rigetta le ulteriori domande di parte opponente e

per l'effetto

3.determina in euro 64.637,53 la somma per la quale ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di

4. compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle relative alla CTU che pone definitivamente a carico di parte opposta

Aversa 27.9.2016

il Giudice
Dott. Pasquale Ucci

